

### 2.7.2 I motivi della decisione

Così evidenziati gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Tribunale che debba pronunciarsi una sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati per il reato di associazione mafiosa.

E, infatti, come noto i più recenti approdi giurisprudenziali hanno ribadito la necessità di una valutazione molto stringente circa la sussistenza, in concreto, degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, la quale è caratterizzata da un coefficiente di offensività tale da giustificare, sul piano della proporzionalità, il rigoroso editto sanzionatorio.

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni Unite, n. 36958 del 27/05/2021 (cd. "Modafferi"), più volte richiamata dalle parti, non ha fatto altro che confermare, infatti, ripercorrendo l'evoluzione del dettato normativo di cui all'art. 416 bis c.p. *“la necessità, per la punibilità dell'agente a titolo di partecipazione, la verifica dimostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo va riscontrata l'affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; sul piano oggettivo, è da ritenersi che, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta «messa a disposizione» delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art. 25 Cost.), va riscontrato in concreto il «fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali «indici rivelatori» dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo”*.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato quell'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di *status*: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte", come già era stato affermato nella sentenza "Mannino" nel 2005.

Tale partecipazione attuale e fattiva non può, inoltre, essere desunta dando un significato dirimente ad eventuali precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza sul punto *“In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un*

*più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale.”* (cfr. Sez., Sentenza n. 19703 del 14/11/2023, Rv. 286395 – 01).

Ora, ritiene il Collegio che applicando il rigoroso vaglio critico imposto per l'applicazione di una norma dotata di una elevata portata afflittiva, gli elementi per ritenere integrato il reato di associazione mafiosa, nel caso di specie, non siano sufficienti.

Pur partendo, infatti, dalla circostanza che ZAGARI Pasquale abbia già riportato una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. irrogata, come visto, con la sentenza emessa all'esito del procedimento cd. “Taurus”, tale dato deve essere esaminato unitamente agli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria dell'odierno procedimento. La contestazione del reato associativo nel procedimento “Taurus” si chiudeva nel 1996. Da quel momento in, poi, lo ZAGARI, che rimaneva ristretto per più di 29 anni, non veniva attinto da nessun altro tipo di contestazione del genere. Anzi, l'odierno imputato, intraprendeva un percorso di dissociazione rispetto al suo passato e di presa di distanza dai contesti di criminalità organizzata. Scelta che non rimaneva nel suo intimo ma veniva manifestata pubblicamente anche in territorio calabrese.

Pur tuttavia, lo ZAGARI, che spesso tornava al suo paese, Taurianova, iniziava a porre in essere una serie di condotte estorsive nei confronti di alcuni piccoli imprenditori della zona (Caccamo Pasquale, Crocitti Domenico, Galluccio Carmelo) avvalendosi, come visto, di quella forza di intimidazione che il nome della sua famiglia ancora aveva in quei territori (tanto è vero che è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.). Nel fare ciò veniva spesso accompagnato, per lo più, da ALESSI Antonino e da AVATI Francesco. Ai margini è, invece, la figura di LEVA Rocco che compare, come visto, unicamente nella fase iniziale del tentativo di estorsione a Caccamo Salvatore senza avere neppure la piena consapevolezza, se non nei termini, già esaminati, di quello che sarebbe accaduto.

Questi singoli episodi di estorsione, però, venivano posti in essere nell'esclusivo interesse dello ZAGARI che tentava di procacciarsi delle somme per il sostentamento suo e di taluni componenti della sua famiglia. Non può, infatti, non considerarsi un dato che è emerso a chiare lettere nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ovvero le difficoltà economiche affrontate dallo ZAGARI dopo la sua scarcerazione. Il predetto tentava di mantenersi con il sostegno di forme di assistenzialismo nonché approcciandosi a vari lavoretti che erano stati a lui proposti. Tali difficoltà, però, aumentavano con il diffondersi dell'epidemia di Covid-19 che, come purtroppo noto a tutti, paralizzava le attività economiche e non solo. Lo ZAGARI era, quindi, costretto a fare ritorno in Calabria dove accadeva quello da lui stesso temuto, un ritorno a commettere reati. Ciò che è emerso, però, è che la perpetrazione di queste condotte estorsive, per lo più rimaste allo

stadio di tentativi, erano finalizzate, appunto, ad “arrotondare” somme di denaro per “campare”. Lo ZAGARI, quindi, più che tentare di ricostituire l’omonima cosca, stava cercando di trovare somme di sostentamento ricorrendo a metodi a lui conosciuti in quanto noti nel suo passato; cercava, quindi, quella che per lui, a Taurianova, era la via più breve. Per farlo, considerato anche che l’imputato non guidava la macchina, si faceva accompagnare da ALESSI o da AVATI.

Quello che non è emerso, però, è stato l’inserimento dello ZAGARI e degli ulteriori odierni imputati in un contesto associativo più ampio. Nessun contatto, personale o telefonico, di taluno degli odierni imputati con gli imputati del procedimento “Terramara closed” (elencati anche nell’odierno capo di imputazione) è stato registrato. Le occasioni in cui lo ZAGARI, l’ALESSI e l’AVATI venivano visti insieme era quando si recavano dalle vittime di estorsione o quando uscivano da comuni amici. Non ogni rapporto confidenziale che una persona con precedenti panali come ZAGARI ha può essere visto come una relazione tra capo cosca e gregari. Non può non darsi atto, infatti, che tutte le conversazioni evidenziate nel corso dell’istruttoria come sintomatiche di un rapporto tra capo cosca e partecipi, sono prive di qualsivoglia rilievo in tal senso. Intere registrazioni di incontri tra gli odierni imputati non hanno fornito un solo dato di interesse investigativo ai fini della prova dell’esistenza di un’associazione di tipo mafioso. Anche durante l’intercettazione indicata dal Crudo come prova di un incontro notturno tra ZAGARI, LEVA e AVATI (Rit. 1210/2020, progressivo 1200 del 20 settembre 2020), gli imputati non affrontano mai argomenti che possono essere sintomatici dell’appartenenza ad un sodalizio di tipo mafioso o, in realtà, sintomatici di profili semplicemente illeciti; tale incontro, quindi, difficilmente può essere qualificato come un incontro a “sfondo mafioso”.

Anzi, alcune conversazioni depongono nel senso contrario. Si pensi proprio a quella in cui il Di Giorgio, amico dello ZAGARI, esclude che lo stesso stia accogliendo il via vai di gente per risolvere problemi proprio perché non vuole correre il rischio di un nuovo arresto. O anche alla circostanza che lo ZAGARI chieda al LEVA perché ci siano stati arresti nella famiglia ALVARO di Sinopoli. Ma ancora di più come lo ZAGARI andasse sempre personalmente e accompagnato dall’ALESSI o dall’AVATI dalle vittime di estorsione; se, infatti, lo stesso fosse nuovamente a capo di una cosca di ‘ndrangheta, conosciuta per aver compiuto efferati crimini, non gli sarebbero dovute mancare persone da mandare per minacciare le vittime o compiere gesti di violenza. Anzi, molto probabilmente, se lo ZAGARI avesse voluto riaffermare una propria egemonia sul territorio sarebbe stato certamente più efficace dimostrare la propria forza punitiva con maggior vigore per comprovarne l’attualità.

Alla luce delle rassegnate considerazioni, la sola risalente appartenenza di ZAGARI Pasquale all’omonima cosca di ‘ndrangheta, senza ulteriori elementi che provino una rinnovata

partecipazione dello stesso e degli altri odierni imputati ad un'associazione di tipo mafioso nel periodo oggetto del capo di imputazione contestato in questa sede, non consente di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli stessi per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p..

## **2.8 Capo q)**

Al capo q) dell'impianto accusatorio è contestato a CENTO Maria di aver posto in essere il reato di estorsione per aver minacciato Cannatà Carlò di divulgare la notizia della loro relazione extra-coniugale e dell'asserita gravidanza della stessa se non gli avesse dato le somme di denaro via via richieste.

### **2.8.1 Le dichiarazioni di Cannatà Carlo**

Cannatà ha raccontato di aver incontrato CENTO Maria casualmente, dopo anni, alla posta di Taurianova. Da lì era nata una frequentazione amichevole che si era evoluta in una relazione sentimentale.

Secondo il testimone, CENTO Maria fin da subito gli aveva rappresentato di avere dei problemi di tipo economico. Tant'è vero che un giorno lo aveva chiamato e gli aveva chiesto 300,00 euro per pagare una rata di un prestito del marito. Successivamente, le richieste erano aumentate fino a 900,00 euro mensili, giustificate dalla CENTO come necessari per "zittire un poliziotto della Jonica" e per coprire debiti con finanziarie.

Cannatà ha dichiarato di aver effettuato due bonifici, di averle consegnato contanti sei/sette volte e cambiato assegni postali.

La CENTO aveva iniziato a pretendere queste somme minacciando il Cannatà di raccontare della loro relazione alla moglie e ai suoceri dello stesso. Quando lui, ad un certo punto, le aveva detto che non le avrebbe più dato i 900,00 euro mensili, lei, due giorni dopo gli aveva detto di essere incinta. La donna gli aveva mostrato un'ecografia priva di qualsiasi dato identificativo nonché l'esito di un test di gravidanza. Il teste ha spiegato che non era possibile che, in realtà, la donna fosse incinta di lui perché egli aveva problemi di fertilità certificati.

La CENTO lo minacciava di raccontare tutto alla sua famiglia e gli chiedeva ulteriori 2.000,00 euro per "lasciarlo in pace".

Cannatà ha raccontato di essersi rivolto a terzi, tra cui un certo Laface Giuseppe, che si sarebbe spacciato per "zio Mommo" della mafia di Cittanova, promettendo di recuperare i documenti compromettenti dall'odierna imputata. Tuttavia, la situazione si sarebbe complicata ulteriormente, con nuove richieste di denaro da parte di questi soggetti.

La persona offesa ha sottolineato il legame affettivo con i figli della CENTO e con la sua famiglia, in particolare con la sorella Angela

In sede di controesame la Difesa ha fatto emergere come nel separato procedimento celebratosi innanzi al Tribunale di Palmi (n. 2029/2020 R.G. notizie di reato DDA, n. 1237/2021 R.G. Trib.) egli avesse negato di aver avuto una relazione sentimentale con la CENTO. Il teste ha spiegato la contraddizione dicendo che inizialmente non l'aveva ammesso per vergogna. La Difesa ha, inoltre, evidenziato come non vi sia la prova dei pagamenti effettuati dal Cannatà e, in particolare, dei due assegni sui quali aveva riferito.

### **2.8.2 Esame dell'imputata**

L'imputata ha raccontato di lavorare presso un'agenzia di pratiche assicurative e di conoscere Cannatà Carlo perché amici di famiglia.

Non aveva, invece, mai avuto rapporti con la moglie del predetto né con la famiglia di lei.

La CENTO ha negato di aver mai simulato di essere in attesa poiché era risaputo che il Cannatà avesse problemi di fertilità; lui stesso, infatti, diceva di non poter aver figli.

Ha negato, inoltre, di aver ricevuto denaro dal Cannatà e di avere avuto con lui una relazione di tipo sentimentale atteso che lo trattava come un fratello.

Il proprio cognato, Petullà Fabio, lavorava con Cannatà, il quale, quindi, veniva sempre a casa della propria madre perché diceva di considerarla una seconda madre.

Il Cannatà era una persona generosa e faceva sempre dei regali a lei, ai propri figli e anche alla madre, sebbene non glielo chiedessero loro. Un giorno, per esempio, le si era bruciata la televisione a casa e lui gliene aveva regalato una nuova. Regalava ai propri figli cartoni di penne e quaderni; gli aveva anche regalato la Play Station.

Telefonicamente si sentivano spesso.

### **2.8.3 Le dichiarazioni del teste Guerrisi Giuseppe**

Ha riferito di essere un consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché agente assicurativo. CENTO Maria lavorava alle sue dipendenze da circa 20 anni sia alla sede principale di Taurianova che, talvolta, presso l'ufficio di Santa Eufemia di Aspromonte.

Ha detto di non conoscere Cannatà Carlo, ma solo il padre Vincenzo. Non ha ricordato se il Cannatà Carlo avesse mai lasciato un plico per la CENTO.

### **2.8.4 Motivi della decisione**

Alla luce delle su esposte risultanze probatorie, costituite essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa e dell'imputata, ritiene il Tribunale che non risulti provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità della CENTO.

E, invero, il Cannatà ha riferito di avere avuto una relazione extra-coniugale con CENTO Maria, che conosceva da tanti anni e con la quale si erano ritrovati per caso. La CENTO, dopo averle manifestato le sue difficoltà economiche, aveva iniziato a chiedergli del denaro. Le richieste si

erano fatte via via più pressanti e di importi maggiori con la minaccia che, se non glieli avesse dati, avrebbe raccontato alla moglie della loro relazione. Quando la persona offesa aveva iniziato ad opporsi, la CENTO aveva detto al Cannatà di essere incinta, mostrandogli un test di gravidanza e un'ecografia priva di qualsiasi dato identificativo, e che se non le avesse dato altri duemila euro avrebbe messo al corrente del tutto la moglie e i suoceri.

La CENTO ha negato di avere avuto una relazione sentimentale con l'odierna persona offesa né tanto meno aveva potuto inventare di essere incinta poiché era risaputo che il Cannatà non poteva avere figli. La stessa ha, però, ammesso che lei e la sua famiglia avevano spesso ricevuto regali, anche di valore, da parte dello stesso.

Ritiene il Tribunale che, non possa essere affermata la penale responsabilità di CENTO Maria per il reato di estorsione a lei contestato. Non è chiaro, infatti, il reale avvicinarsi degli accadimenti considerati i rapporti personali tra i due e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del Cannatà, il quale non può essere considerato disinteressato rispetto alla vicenda. Ciò che sicuramente può essere affermato è che tra i due vi fosse uno stretto rapporto di confidenza. Al Cannatà, da un lato, probabilmente come distrazione rispetto ai problemi che aveva in quel momento con la moglie, piaceva avere questo rapporto di intima amicizia con la CENTO, alla quale elargiva, come da lui stesso ammesso anche spontaneamente, regali di vario genere. Dall'altro lato l'odierna imputata accettava di buon grado attenzioni e regali che oggettivamente trascendevano il mero rapporto di amicizia. Pur tuttavia non può affermarsi con certezza che il comportamento dell'imputata andasse oltre la soglia del penalmente rilevante con minacce di cui non c'è nessuna prova. Le dichiarazioni del Cannatà, infatti, peccano in alcuni punti di una certa logicità e coerenza. In effetti, pur volendo ipotizzare che solo i familiari dello stesso sapessero dei suoi problemi di fertilità, cosa difficilmente credibile, non si riesce a comprendere come egli soccombesse rispetto ad un ricatto che sapeva non essere possibile. Non è logico pensare che egli continuasse a corrispondere dei soldi alla CENTO e che addirittura coinvolgesse terze persone, che si erano millantate come appartenenti alla criminalità organizzate e alle quali aveva anche dato del denaro, per impedire all'odierna imputata di dire una cosa che egli, e la sua famiglia, sapevano non poter essere vera. A ciò si aggiunga che nessuna prova circa i consistenti flussi di denaro provenienti dalla persona offesa all'imputata è stata data.

Considerata, quindi, la fumosità della situazione e la promiscuità dei rapporti tra le parti ritiene il Tribunale di non poter addivenire ad una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, nei confronti di CENTO Maria.

### **3. Trattamento sanzionatorio**

Nell'ultima delle sezioni di questa motivazione occorre trattare il tema del regime sanzionatorio complessivo da applicarsi ai singoli imputati.

Per tutti gli imputati bisogna tenere conto sia delle circostanze attenuanti che aggravanti riconosciute nei termini in cui è stato già esposto nella superiore parte motiva.

In relazione a PEZZANO Marzio va evidenziato che il Tribunale, considerato il contesto in cui il reato è avvenuto, e, quindi, per adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, nonché la partecipazione processuale dello stesso, ha deciso di concedere le circostanze attenuanti generiche. Correttamente contestata a ZAGARI Pasquale risulta la recidiva atteso che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, è gravato da più precedenti penali di rilievo.

Considerati i parametri di dosimetria sanzionatoria di cui all'art. 133 c.p. si stimano, quindi, eque le seguenti pene finali:

- **ALESSI Antonino, anni di quattro e mesi sei di reclusione e di euro 4.100,00 di multa** così determinata: pena base per il reato più grave ovvero il delitto di cui all'art. 2 legge n. 895/1967 di cui al capo g), anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; aumentato per la continuazione interna al capo (art. 697 c.p.) di euro 200,00 di multa; aumentata di mesi quattro ed euro 300,00 per ogni reato satellite (capi b), c) ed e));
- **AVATI Francesco, anni di tre e mesi sette di reclusione e di euro 2.800,00 di multa** così determinata: pena base anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.500,00 di multa aumentata di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa per le contestate circostanze aggravanti;
- **LEVA Rocco, anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 1.000,00 di multa** così determinata: pena base anni 3 e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, già diminuita *ex art.* 56 c.p., ulteriormente diminuita di 1/3 *ex art.* 116, co. 2, c.p. prevalente rispetto alle contestate aggravanti;
- **PEZZANO Marzio, anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa** così determinata: pena base anni 3 ed euro 1.200,00 di multa, già diminuita *ex art.* 56 c.p., ulteriormente diminuita di 1/3 per le circostanze attenuanti concesse (di cui all'art. 116, co. 2, 62, n. 5) e 62 bis c.p.) in regima di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti;
- **ZAGARI Pasquale, anni otto di reclusione e di euro 3.500,00 di multa** così determinata: ritenuta la continuazione anche con il reato accertato dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 16 novembre 2023, irrevocabile il 25 settembre 2024

e considerata più grave la pena irrogata con la predetta sentenza, pena base per il capo b) anni 5 ed euro 1.500,00 di multa, aumentati di un anno e mesi sei e di euro 1.000,00 per ciascuno dei reati satellite (capi c) ed e)).

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al riconoscimento della penale responsabilità dei predetti imputati consegue anche la condanna al pagamento, da parte loro, delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare.

### **Statuizioni civili**

Ai sensi degli artt. 538 ss. e 541 c.p.p., ALESSI Antonino, AVATI Francesco, LEVA Rocco, PEZZANO Marzio e ZAGARI Pasquale, vanno condannati al risarcimento del danno in favore della Regione Calabria, del Comune di Taurianova, dell'Associazione commercianti, imprenditori, professionisti, artigiani di Cittanova, nonché di Caccamo Salvatore, costituitisi parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali da queste sostenute liquidate come da dispositivo.

### **Sanzioni accessorie**

Ai sensi degli articoli 29 e 32 c.p., ad ALESSI Antonino, classe '89 ed AVATI Francesco va applicata l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; a ZAGARI Pasquale vanno applicate l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Ai sensi degli artt. 228 e 229 c. p., ad ALESSI Antonino, classe '89, AVATI Francesco e ZAGARI Pasquale va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, da eseguirsi a pena espiata, previa verifica della pericolosità sociale.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 300, co. 1 e 4, c.p.p., va dichiarata l'inefficacia della misura cautelare in atto nei confronti di ALESSI Antonino, classe '89, AVATI Francesco, CANNIZZARO Giuseppe, LEVA Rocco, PEZZANO Marzio e ZAGARI Pasquale e ne va ordinata l'immediata liberazione, se non detenuti per altra causa.

Ai sensi, infine, dell'art. 323 c.p.p., vanno ordinati il dissequestro e la restituzione a CANNIZZARO Giuseppe, LEVA Rocco e PEZZANO Marzio dei cellulari in sequestro.

La particolare complessità della motivazione, in considerazione del numero di imputati e dei reati ad essi contestati ha imposto la riserva di giorni 90 per il deposito dei motivi.

**P.Q.M.**

Visti gli art. 533 e 535 c. p. p.,

dichiara

ALESSI Antonino, classe '89, colpevole dei reati a lui ascritti al capo b), al capo c), limitatamente alla condotta di cui al primo alinea, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 629, co. 2, c.p. e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, c.p., al capo e) ed al capo g), escluse l'ipotesi di cui all'art. 4 legge n. 895/1967 e le circostanze aggravanti contestate, e lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e di euro 4.100,00 di multa;

AVATI Francesco, colpevole del reato a lui ascritto al capo b), e lo condanna alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione e di euro 2.800,00 di multa;

LEVA Rocco colpevole del reato a lui ascritto al capo b) e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 116, co. 2, c.p., in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 1.000,00 di multa;

PEZZANO Marzio colpevole del reato a lui ascritto al capo b) e riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 116, co. 2, 62, n. 5) e 62 bis c.p., in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni due di reclusione e di euro 800,00 di multa;

ZAGARI Pasquale colpevole dei reati a lui ascritti al capo c), limitatamente alla condotta di cui al primo alinea, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 629, co. 2, c.p. e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, c.p., nonché al capo e), e, ritenuta la continuazione anche con il reato accertato dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 16 novembre 2023, irrevocabile il 25 settembre 2024, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione e di euro 3.500,00 di multa;

condanna, altresì, i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

applica

le pene accessorie, ad ALESSI Antonino, classe '89 ed AVATI Francesco, dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, a ZAGARI Pasquale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 228 e 229 c. p.,

applica

ad ALESSI Antonino, classe '89, AVATI Francesco e ZAGARI Pasquale la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, da eseguirsi a pena espiata, previa verifica della pericolosità sociale.

Visti gli artt. 538 e ss. c. p. p.,

condanna

ALESSI Antonino, AVATI Francesco, LEVA Rocco, PEZZANO Marzio e ZAGARI Pasquale, con riferimento ai reati loro rispettivamente attribuiti:

- ~ al risarcimento del danno in favore della Regione Calabria, del Comune di Taurianova, dell'Associazione commercianti, imprenditori, professionisti, artigiani di Cittanova, nonché di CACCAMO Salvatore, costituitisi parti civili, da liquidarsi in separata sede;
- ~ alla rifusione delle spese processuali, determinate nell'importo di euro 3.500,00 per ciascuna, oltre al 15 %, quale rimborso forfettario per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 529 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di AVATI Francesco, CANNIZZARO Giuseppe, DE RACO Giuseppe e ZAGARI Pasquale, in relazione al reato loro ascritto al capo d), riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 393 e 416 bis.1 c.p., perché l'azione penale non doveva essere iniziata in assenza di querela.

Visto l'art. 530, c.p.p.,

assolve

ALESSI Antonino, classe '89, dai reati a lui contestati ai capi a), per non aver commesso il fatto, c), con riferimento alle residue condotte, perché il fatto non sussiste, g), relativamente all'ipotesi di cui all'art. 4 legge n. 895/1967, per non aver commesso il fatto, g3), perché il fatto non sussiste; ALESSI Antonino, classe 48', dai reati a lui ascritti, ai capi g1) e g2), per non aver commesso il fatto, g3) perché il fatto non sussiste.

AVATI Francesco, dai reati a lui ascritti, ai capi a) ed f), per non aver commesso il fatto;

CENTO Maria dal reato a lei ascritto, perché il fatto non sussiste;

LEVA Rocco e ZAGARI Pasquale, dal reato loro contestato al capo a), per non aver commesso il fatto;

REITANO Antonio, REITANO Aurelio e RUSSO Girolamo dai reati loro rispettivamente attribuiti per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 300, co. 1 e 4, c.p.p.,

dichiara

l'inefficacia della misura cautelare in atto nei confronti di ALESSI Antonino, classe '89, AVATI Francesco, CANNIZZARO Giuseppe, LEVA Rocco, PEZZANO Marzio e ZAGARI Pasquale e ne ordina l'immediata liberazione, se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 323 c.p.p.,

ordina

il dissequestro e la restituzione a CANNIZZARO Giuseppe, LEVA Rocco e PEZZANO Marzio dei cellulari in sequestro.

Visto l'art. 544, c. 3, c. p. p.,

riserva

il deposito della motivazione entro il termine di giorni novanta.

Così deciso in Palmi, il giorno 4 febbraio 2025

Il Giudice est.

*dott.ssa Jessica Dimartino*

Il Presidente

*dott. Francesco Jacinto*



DIMARTINO  
JESSICA  
31/07/2025  
12:23



JACINTO  
FRANCESCO  
31/07/2025  
19:15



RIZZITANO PAOLA  
Depositata in cancelleria  
la sentenza n. 95 del  
04/02/2025  
31/07/2025 19:17

